CONSERVATORIO DI MUSICA "G. Paisiello" - TARANTO
- Registro ufficiale - Prot. n° 2528 del 12/06/2026 a. 2026

VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

PER LE ELEZIONI DEL DIRETTORE E DEL CONSIGLIO ACCADEMICO

PER IL TRIENNIO 2026-2029

N. 3 DEL 11 giugno 2026

Riunione della Commissione
In data 11/06/2026, alle ore 12.00, presso la sede del Conservatorio Statale di Musica "Giovanni Paisiello" di Taranto, si riunisce la **Commissione Elettorale** per le elezioni del Direttore e del Consiglio Accademico per il triennio 2026-2029.

Sono presenti: - Prof. **Giampiero Picuno**, Presidente; - Prof.ssa **Federica Nardacci**, Commissario con funzioni di Segretario; - Prof. **Domenico Giovanni Famà**, Componente.

Constatata la presenza di tutti i componenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

ORDINE DEL GIORNO

1. Riesame dell'esclusione della candidatura del Prof. Massimiliano Conte al Consiglio Accademico per il triennio 2026-2029, a seguito di reclamo.

2. Riesame dell'esclusione della candidatura della Prof.ssa Aida Caroli al Consiglio Accademico per il triennio 2026-2029, a seguito di reclamo.

3. Conferma nominativi dei candidati ammessi alle elezioni del Direttore e del Consiglio Accademico triennio 2026-2029 e elenco dell'elettorato attivo.

4. Eventuali determinazioni conseguenti.

1) **Riesame dell'esclusione della candidatura del Prof. Massimiliano Conte**

Ricostruzione dei fatti e contenuto del reclamo

Il Presidente dà lettura del **reclamo** presentato dal Prof. Massimiliano Conte (prot. n. 2380 dell'8 giugno 2026) avverso il provvedimento di esclusione della propria candidatura, disposto con verbale n. 2 del 5 giugno 2026.

Nel verbale n. 2, la candidatura del Prof. Conte (prot. n. 2284 del 3/06/2026) è stata dichiarata **non ammessa** con la seguente motivazione: "*esclusione ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Regolamento per l'elezione del Consiglio Accademico, in quanto la domanda è stata trasmessa da un indirizzo di posta elettronica certificata non riconducibile al candidato, in difformità rispetto alle modalità di presentazione prescritte*".

Dal reclamo del Prof. Conte risultano, in sintesi, le seguenti deduzioni: - la candidatura è stata presentata a mezzo PEC intestata alla coniuge, Annarita D'Alessandro, con inoltro all'indirizzo istituzionale infopaisiello@pec.it, ed è stata protocollata al n. 2284 del 3 giugno 2026;

- né l'art. 3, comma 1, del Regolamento per l'elezione del Consiglio Accademico, né il Decreto di indizione prevedono l'obbligo di utilizzo di una **PEC personale** del candidato, né contemplano, con clausola espressa "pena esclusione", la riconducibilità formale dell'indirizzo PEC al candidato medesimo;

- nel preambolo del Regolamento non sono richiamate norme che impongano l'uso di PEC personale per candidature interne;

- il candidato è docente del Conservatorio dal 2002 e pienamente noto all'Amministrazione; l'uso della PEC della coniuge costituirebbe, al più, una irregolarità formale del mezzo di trasmissione, non incidente sulla **autenticità** e provenienza della manifestazione di volontà candidante;

- la Commissione avrebbe potuto verificare personalmente l'identità del dichiarante prima di disporre l'esclusione.

Atti acquisiti e dati di fatto accertati

La Commissione prende atto e acquisisce agli atti: - la domanda di candidatura del Prof. Conte, recante sottoscrizione autografa, in copia scansionata;

- il messaggio PEC "Candidatura CA Conte Massimiliano" inviato dall'indirizzo dalessandro.annarita@pec.opitaranto.it alla PEC istituzionale infopaisiello@pec.it in data 31 maggio 2026, con ricevute di accettazione e consegna del gestore PEC;

- il Decreto di indizione delle elezioni, con l'art. 6 che prevede che le candidature siano presentate, **a pena di decadenza**, **esclusivamente a mezzo PEC** all'indirizzo infopaisiello@pec.it entro le ore 12:00 del 3 giugno 2026;

- il Regolamento per l'elezione del Consiglio Accademico, con particolare riguardo all'art. 3, comma 1 e comma 2.

È accertato che: - il termine del 3 giugno 2026, ore 12:00, è stato rispettato, facendo fede l'orario di ricezione presso la casella PEC istituzionale del Conservatorio;

- il contenuto dell'allegato reca la firma autografa del Prof. Conte e la prescritta autocertificazione dei requisiti, con documento di identità allegato;

- non vi è contestazione alcuna sull'identità del candidato, né sul possesso dei requisiti di eleggibilità.

Valutazioni giuridiche: interpretazione del bando e della lex specialis

La Commissione richiama le considerazioni già svolte nel verbale di riesame che valorizzavano, in chiave rigorosa, le esigenze di **certezza della provenienza** degli atti informatici, alla luce dell'art. 48 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e degli artt. 38 e 65 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Tuttavia, alla luce del reclamo e di un ulteriore approfondimento, la Commissione osserva che:

- Il **Decreto di indizione** (art. 6) richiede che le candidature siano presentate "a pena di decadenza, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo infopaisiello@pec.it". Non contiene, però, alcun riferimento espresso alla necessità che la PEC sia "personale" o "intestata al candidato", né commina espressamente la decadenza per il solo fatto che l'indirizzo PEC mittente non coincida nominalmente con il candidato.

- Il **Regolamento elettorale** (art. 3, comma 1), richiamato nel verbale n. 2, non specifica l'uso di PEC personale; si limita a disciplinare requisiti soggettivi e modalità di presentazione, ma non introduce una clausola tassativa che subordini l'ammissibilità alla coincidenza formale tra titolarità della casella PEC e soggetto candidato, né utilizza la formula "pena esclusione" per tale aspetto.

- La finalità dell'uso della PEC, nel sistema CAD e D.P.R. 68/2005, è quella di garantire certezza della trasmissione (tempi, integrità e destinatario) e un forte indizio di provenienza dal titolare della casella. Tuttavia, la normativa non esclude a priori l'utilizzo, in ambito privatistico, di PEC di terzi, ferma restando la riconoscibilità del dichiarante tramite sottoscrizione autografa e documentazione allegata.

- In assenza di un'espressa previsione nella lex specialis che qualifichi come **requisito essenziale** la coincidenza tra titolarità dell'indirizzo PEC e candidato, l'estensione interpretativa del vincolo sino ad imporre la PEC personale a pena di esclusione rischia di introdurre una condizione non chiaramente portata a conoscenza dei candidati, in potenziale contrasto con i principi di trasparenza e tassatività delle cause di esclusione nelle procedure selettive.

In questo quadro, la Commissione ritiene necessario distinguere tra:

- l'obbligo, certamente vincolante, di utilizzare il **canale PEC** per la trasmissione verso l'indirizzo infopaisiello@pec.it (rispettato nel caso di specie);
- la questione ulteriore, non espressamente regolata, della **intestazione personale** della PEC, su cui il bando tace e che non risulta assistita da clausola espressa di esclusione.

Principio di strumentalità delle forme, favor partecipationis e assenza di pregiudizio

Richiamando la giurisprudenza amministrativa sul principio di **strumentalità delle forme** e sul "raggiungimento dello scopo", la Commissione prende atto che:

- lo scopo della prescrizione risulta comunque raggiunto (certezza della data, integrità del documento, riconducibilità della domanda al candidato);
- non vi è pregiudizio per l'Amministrazione né violazione della par condicio;
- non si tratta di eludere prescrizioni chiaramente poste a pena di esclusione dalla lex specialis, ma di interpretare in modo proporzionato clausole non pienamente determinate.

Nel caso di specie, la Commissione rileva che:

- Il **canale PEC** è stato utilizzato correttamente: il messaggio è pervenuto all'indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata: infopaisiello@pec.it entro il termine, con ricevute di accettazione e consegna.
- La domanda di candidatura è sottoscritta autograficamente dal Prof. Conte ed è corredata dall'autocertificazione dei requisiti e dal documento di identità, garantendo un elevato grado di certezza sulla **identità del dichiarante**.
- La precedente impostazione più rigorosa della Commissione, che enfatizzava la "diretta riconducibilità" della PEC al candidato, non trova un supporto testuale esplicito nella lex specialis; essa è frutto di un'interpretazione prudenziale, ma

non obbligata, rispetto alla quale è ammissibile una lettura più attenta al **favor partecipationis**, senza sacrificare la certezza della provenienza.

Assunzione del reclamo quale delega ratificativa

La Commissione prende atto, inoltre, che il reclamo del Prof. Conte:

- contiene un riconoscimento esplicito di aver utilizzato la PEC intestata alla coniuge per trasmettere la propria candidatura;
- riafferma inequivocabilmente la volontà di presentare la candidatura per il Consiglio Accademico per il triennio 2026-2029.

In tale prospettiva, la Commissione qualifica il reclamo anche come atto di conferma e ratifica della volontà del candidato di avvalersi, ai fini dell'invio della propria domanda, dell'indirizzo PEC della coniuge. Il reclamo viene, pertanto, interpretato come una delega espressa – quantomeno ratificativa – all'uso di quell'indirizzo PEC per la trasmissione della candidatura, che non altera in alcun modo il contenuto sostanziale dell'istanza originaria.

La Commissione precisa che tale lettura non introduce una sanatoria postuma di vizi sostanziali, ma si limita a riconoscere che l'uso della PEC della coniuge, in mancanza di una clausola espressa di obbligatoria PEC personale, costituisce un **mezzo tecnicamente diverso ma funzionalmente equivalente**, in un contesto in cui l'identità del candidato è certa e l'Amministrazione non ha subito pregiudizio.

Deliberazione – Accoglimento del reclamo e ammissione della candidatura

Alla luce delle considerazioni che precedono, pur confermando in linea generale l'esigenza di rigore e di certezza della provenienza espressa nel precedente verbale di rigetto, la Commissione ritiene, con specifico riferimento al caso del Prof. Conte, che:

- la lex specialis non prevedeva in modo chiaro e tassativo l'obbligo dell'uso di **PEC personale** a pena di esclusione;
- l'obbligo, chiaramente rispettato, era quello di utilizzare il canale PEC verso l'indirizzo istituzionale dell'Ente entro il termine;
- la provenienza della candidatura dal Prof. Conte è certa, sia per la sottoscrizione autografa sia per il contenuto del reclamo, che vale come conferma e delega all'uso della PEC della coniuge;

- non si determina alcuna violazione della par condicio né alcun pregiudizio per la regolarità della competizione.

Pertanto, la Commissione, all'esito della discussione,

DELIBERA

- di **accogliere il reclamo** presentato dal Prof. Massimiliano Conte;
- di **annullare**, in parte qua, il provvedimento di esclusione della candidatura del Prof. Conte contenuto nel verbale n. 2 del 5 giugno 2026;
- di **ammettere** il Prof. Massimiliano Conte tra i candidati al Consiglio Accademico per il triennio 2026-2029, disponendo l'integrazione dell'elenco dei candidati ammessi di cui all'Allegato n. 1 al verbale n. 2 del 5 giugno 2026;
- di dare comunicazione della presente decisione al Prof. Massimiliano Conte e di procedere alla pubblicazione dell'elenco aggiornato dei candidati ammessi secondo le modalità previste dal Decreto di indizione.

2) Riesame dell'esclusione della candidatura della Prof.ssa Aida Caroli al Consiglio Accademico per il triennio 2026-2029, a seguito di reclamo

Oggetto: esame del reclamo della Prof.ssa Aida Caroli
Il Presidente dà atto che è pervenuto alla Commissione Elettorale il **reclamo** presentato dall'Avv. Mariaconcetta Milone, in nome e per conto della Prof.ssa **Aida Caroli**, docente a tempo indeterminato presso il Conservatorio, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del Regolamento per l'elezione del Consiglio Accademico.

Con il reclamo, la Prof.ssa Caroli chiede l'**annullamento in autotutela** del provvedimento di esclusione dalla competizione elettorale per il Consiglio Accademico, adottato con Verbale della Commissione Elettorale n. 2 del 5 giugno 2026, e la conseguente ammissione della propria candidatura.

Ricostruzione dei fatti
Dall'esame degli atti d'ufficio, del reclamo e delle successive note acquisite al protocollo del Conservatorio, emerge quanto segue:

- Con Decreto direttoriale è stata indetta la procedura elettorale per l'elezione dei Consiglieri rappresentanti dei docenti in seno al Consiglio Accademico per il triennio 2026-2029.

- L’art. 6 del Decreto prevede che le candidature debbano essere presentate, **a pena di decadenza**, **“esclusivamente a mezzo PEC”** all’indirizzo infopaisiello@pec.it entro e non oltre le ore 12:00 del 3 giugno 2026.

- Il Decreto stabilisce che le candidature siano corredate dall’autocertificazione dei requisiti e dal documento di identità.

- La Prof.ssa Caroli ha trasmesso la propria candidatura in data 2 e 3 giugno 2026 mediante più invii di **posta elettronica ordinaria** da un indirizzo istituzionale del dominio “paisiello.it”, indirizzando le e-mail alla casella istituzionale dell’Ente, ma **non tramite PEC**.

- Le e-mail sono pervenute entro il termine del 3 giugno 2026 e la documentazione è stata protocollata, ma sempre per il tramite di posta elettronica ordinaria.

- In relazione ai contatti con gli Uffici, risulta che la Prof.ssa Caroli si è recata in Segreteria il 3 giugno 2026; il personale le ha confermato la mera **ricezione**, leggibilità e protocollazione dei documenti, specificando di non avere alcun potere di attestare la regolarità formale della candidatura né di impegnare l’Amministrazione sull’ammissibilità delle domande.

- Con Verbale n. 2 del 5 giugno 2026, la Commissione ha deliberato l’**esclusione** della candidatura della Prof.ssa Aida Caroli in quanto pervenuta tramite posta elettronica non certificata, in violazione della chiara prescrizione contenuta nell’art. 6 del Decreto di indizione.

Sintesi del reclamo

Nel reclamo, la reclamante – per il tramite del proprio legale – deduce, in sintesi, che:

- la domanda è stata tempestivamente presentata entro il termine del 3 giugno 2026 e risulterebbe completa di tutti gli elementi sostanziali richiesti;

- l’invio è avvenuto da un indirizzo istituzionale del dominio “paisiello.it”, abitualmente utilizzato per i rapporti con l’Amministrazione, ritenuto idoneo allo scopo;

- la Segreteria, interpellata prima della scadenza, avrebbe rassicurato sulla regolarità formale della domanda, ingenerando **legittimo affidamento**;

- l’esclusione sarebbe sproporzionata rispetto a un vizio meramente formale, in contrasto con il principio di **strumentalità delle forme** e con il principio di non aggravamento del procedimento di cui all’art. 1, comma 2, L. 241/1990.

Riscontro della Segreteria – dichiarazioni degli assistenti
È stata acquisita agli atti la nota della dott.ssa Raffaella Guernieri, assistente alla Segreteria, sottoscritta altresì dagli assistenti Matteo Marino, Antonio Lenti e dall'Operatore Cosimo Turrisi, in riscontro alla richiesta di chiarimenti da parte del Direttore Amministrativo, dott. Jonathan Zotti, in ordine a quanto asserito nel reclamo.

Da tale dichiarazione emerge che:

- la Segreteria ha ricevuto n. 5 e-mail da PEO con mittente la Prof.ssa Aida Caroli, contenenti documenti in formato inizialmente non leggibile, successivamente salvati, resi leggibili e protocollati in data 3 giugno 2026;

- in pari data, la Prof.ssa Aida Caroli ha reinviato in un'unica soluzione la documentazione in formato PDF, anch'essa protocollata e contenente nel testo della mail dei riferimenti di inoltro di altre mail;

- alla domanda della Prof.ssa Caroli se fosse "tutto a posto", la dipendente ha dichiarato di aver confermato esclusivamente la **ricezione**, la leggibilità e la protocollazione della documentazione, precisando che non rientrava nei suoi compiti verificare la corrispondenza tra quanto inviato e le prescrizioni del bando;

- la dipendente ha espressamente escluso di aver riferito di aver "esaminato la pratica" ai fini della sua regolarità;

- la dipendente ha riportato nella relazione che la verifica di regolarità delle candidature è di esclusiva competenza degli organi deputati (Commissione Elettorale), e che interventi di segnalazione o correzione delle domande avrebbero potuto violare il principio di **imparzialità** e la par condicio tra i candidati;

- è stato inoltre chiarito che l'invio automatico, da parte del gestionale, della comunicazione di avvenuta protocollazione all'indirizzo mittente non implica il riconoscimento di tale casella come recapito "valido" ai fini della procedura, ma rappresenta solo un effetto tecnico del sistema informatico.

La Commissione, sulla base di tali dichiarazioni, ritiene che non sia provata alcuna rassicurazione formale o informale, idonea a generare un affidamento qualificato circa la **regolarità formale** della candidatura.

Valutazione della Commissione – quadro normativo e giurisprudenziale
La Commissione richiama preliminarmente:

1. L'art. 6 del Decreto di indizione, che stabilisce, in modo espresso, che le candidature devono essere presentate "**esclusivamente a mezzo PEC**" all'indirizzo infopaisiello@pec.it entro le ore 12:00 del 3 giugno 2026, a pena di decadenza. Tale

previsione costituisce **lex specialis** della procedura elettorale interna, vincolante per i partecipanti e per la stessa Amministrazione.

2. Il principio consolidato secondo cui la lex specialis di una procedura selettiva (concorsuale o elettorale interna) è regola di autodisciplinamento non derogabile dall'Amministrazione, salvo illegittimità intrinseche della clausola: l'inosservanza di prescrizioni chiare sulle modalità di presentazione delle domande, incluse quelle relative al canale telematico, comporta di regola l'inammissibilità della domanda, non essendo consentita una rimessione in termini selettiva che alteri la **par condicio**.

3. L'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in presenza di una previsione chiara circa l'invio delle domande ad uno specifico indirizzo o tramite uno specifico canale (PEC, piattaforma), la presentazione mediante diverso strumento (e-mail ordinaria, indirizzo errato) legittima l'esclusione del candidato e non può essere sanata in via di soccorso istruttorio, proprio per evitare una violazione della parità di trattamento.

4. Le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), che attribuiscono alla **PEC** un particolare valore legale in termini di certezza dell'invio e della ricezione, opponibilità a terzi della data e dell'ora e integrità del messaggio, caratteristiche che non sono proprie della posta elettronica ordinaria.

5. Il principio di **strumentalità delle forme** e del "raggiungimento dello scopo" consente di non sanzionare irregolarità formali solo quando la forma non sia imposta a pena di decadenza e quando l'inosservanza non incida su elementi essenziali; laddove, invece, la lex specialis preveda in modo tassativo l'uso di uno specifico mezzo a pena di inammissibilità, la violazione del mezzo di trasmissione è considerata una condizione ostativa alla partecipazione e non un mero vizio formale sanabile.

Alla luce di tali principi, la Commissione osserva che:

- La candidatura della Prof.ssa Caroli non è mai pervenuta tramite PEC, bensì mediante più e-mail ordinarie inviate da un indirizzo PEO, seppur istituzionale, in data 3 giugno 2026, in contrasto con la chiara prescrizione di invio **esclusivamente a mezzo PEC**.

- Il fatto che le e-mail siano state inviate entro il termine non può supplire alla violazione del canale di trasmissione imposto dalla lex specialis: il rispetto del termine è condizione necessaria ma non sufficiente, dovendo cumularsi con l'uso del mezzo prescritto a pena di decadenza.

- In ordine all'asserito affidamento, la documentazione di Segreteria dimostra che gli uffici si sono limitati a confermare la ricezione e protocollazione dei documenti, senza alcuna dichiarazione di conformità al bando né alcun potere

di derogare alla lex specialis. Non può pertanto ritenersi sussistente un affidamento qualificato, giuridicamente tutelabile, circa l'ammissibilità della candidatura.

- Il principio di non aggravamento del procedimento ex art. 1, comma 2, L. 241/1990 e quello di strumentalità delle forme non possono essere invocati per elidere un requisito espressamente posto a pena di decadenza dalla disciplina speciale della procedura: la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il favor partecipationis non può spingersi sino a consentire l'ammissione di domande presentate in violazione di prescrizioni nette sul mezzo di trasmissione, pena la compromissione della **par condicio**.

Decisione sul reclamo
Per tutte le motivazioni sopra esposte, la Commissione ritiene che:

- la candidatura della Prof.ssa **Aida Caroli** non possa considerarsi validamente presentata, in quanto trasmessa esclusivamente tramite **posta elettronica ordinaria** (PEO) e non "a mezzo PEC" come previsto dall'art. 6 del Decreto di indizione, espressamente a pena di decadenza;

- l'asserito affidamento derivante da colloqui informali con la Segreteria non risulta documentato nei termini prospettati nel reclamo e, comunque, non potrebbe prevalere sul chiaro disposto della lex specialis, né trasformare in sanabile una violazione di prescrizione essenziale;

- non ricorrono i presupposti per l'esercizio dell'**autotutela** in senso favorevole, atteso che l'eventuale riammissione determinerebbe una rimessione in termini selettiva, in contrasto con il principio di par condicio e con la giurisprudenza che reputa legittima l'esclusione in casi analoghi di utilizzo di canali diversi da quelli imposti dal bando.

La Commissione, all'unanimità,

DELIBERA

- di **rigettare il reclamo** presentato dall'Avv. Mariaconcetta Milone in nome e per conto della Prof.ssa Aida Caroli;

- di **confermare integralmente l'esclusione** della candidatura della Prof.ssa Aida Caroli dalla competizione elettorale per il Consiglio Accademico relativo al triennio 2026-2029;

- di disporre la **comunicazione** del presente verbale alla reclamante, a mezzo PEC all'indirizzo indicato nel reclamo, e la sua pubblicazione nelle forme previste per gli atti della procedura;

- di allegare il presente verbale agli atti del procedimento elettorale.

3. Conferma nominativi dei candidati ammessi alle elezioni del Direttore e del Consiglio Accademico triennio 2026-2029 e elenco dell'elettorato attivo.

La commissione elettorale in seguito a controllo e verifica della documentazione ricevuta e preso atto dell'assenza di ulteriori reclami, rende definitivo l'elenco dei candidati ammessi alle elezioni del Direttore e del Consiglio Accademico triennio 2026-2029. Dispone inoltre la pubblicazione ufficiale della lista dei candidati con i rispettivi programmi elettorali e curricula e l'elenco dell'elettorato attivo.

- **Candidature ammesse per il Consiglio Accademico**

- Conte Massimiliano (Prot. N. 2284 del 03/06/2026)
- De Bartolomeo Antonio (Prot. N. 2246 del 28/05/2026)
- Monopoli Massimiliano (Prot. N. 2282 del 03/06/2026)
- Pantaleo Nicolò (Prot. N. 2285 del 03/06/2026)
- Ricciardi Antonio (Prot. N. 2225 del 27/05/2026)
- Roberto Dante (Prot. N. 2290 del 03/06/2026)
- Saccomanni Mariantonietta (Prot. N. 2291 del 03/06/2026)

- **Candidature ammesse per la carica di Direttore**

- Caliandro Vito (Prot. N. 2245 del 28/05/2026)
- Grassi Giuseppe (Prot. N. 2295 del 03/06/2026)
- Longo Domenico (Prot. N. 2288 del 03/06/2026)
- Noti Alba (Prot. N. 2293 del 03/06/2026)

4. **Elenco dell'Elettorato Attivo** (come da Allegato n. 1)

Chiusura dei lavori

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 13,45.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente - Prof. **Giampiero Picuno**

Il Commissario - Segretario Prof.ssa **Federica Nardacci**

Il Componente - Prof. **Domenico Giovanni Famà**

Allegato n. 1 al VERBALE n. 3 DELLA COMMISSIONE ELETTORALE
PER LE ELEZIONI DEL DIRETTORE E DEL CONSIGLIO ACCADEMICO PER IL TRIENNIO 2026-2029 DEL 11 giugno 2026

ELENCO DELL'ELETTORATO ATTIVO

1. Artioli Manuela
2. Caliandro Vito
3. Caroli Aida
4. Cifrone Antonia
5. Cinieri Loredana
6. Cogato Tommaso
7. Conte Massimiliano
8. Cuccaro Paolo
9. D'Andria Silvano
10. D'Urso Michele
11. Damiano Fernanda
12. De Bartolomeo Antonio
13. Di Fino Luigi
14. Di Gioia Giuseppe
15. Fabiani Lorenzo
16. Falcone Anna
17. Famà Domenico
18. Fella Angelo
19. Fornaro Carmela

CONSERVATORIO DI MUSICA "G. Paisiello" - TARANTO
- Registro ufficiale - Prot. n° 2528 del 12/06/2026 a. 2026

20. Forte Marcello
21. Franco Lorenzo
22. Fulimeni Jacopo
23. Giannascoli Giuseppina
24. Grassi Maria
25. Guarnieri Maria Teresa
26. Longo Domenico
27. Longo Pietro
28. Lopinto Linda
29. Maggi Gabriele
30. Maggiolini Giacomo
31. Malerba Angelo
32. Melucci Pasquale
33. Monopoli Maria Antonietta
34. Monopoli Massimiliano
35. Montanaro Angelo
36. Nardacci Federica
37. Noti Alba
38. Orlando Annalisa
39. Pantaleo Nicolò
40. Pascale Pasquale
41. Pezzuto Michele

42. Picuno Giampiero
43. Picuno Massimiliano
44. Pino Andrea
45. Piperno Marco
46. Pisconti Alessandro
47. Ricciardi Antonio
48. Rinaldi Miliani Stefano
49. Roberto Dante
50. Saccomanni Mariantonietta
51. Signorile Michele Damiano
52. Simoni Alessandro
53. Stanisci Rachele
54. Tarantini Deborah
55. Trimarco Fabio

Commissione Elettorale (eletta dal Collegio dei Professori e nominata dal Presidente del Conservatorio con prot. n. 2236 del 27/05/2026)**:**

Giampiero Picuno – Presidente

Federica Nardacci – Segretaria

Domenico Famà – Componente